

UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO VIA MONTEROSA,10 20831 SEREGNO (MB) Alla Cortese Attenzione Robertina Bonalanza

OGGETTO: CONCESSIONE DI PATROCINIO CON UTILIZZO DEL LOGO DEL COMUNE DI SEREGNO ED ALTRI BENEFICI ALL'UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI – ANNO ACCADEMICO 2022 – 2023 CHE SI SVOLGERANNO DAL MESE DI OTTOBRE 2022 AL MESE DI MAGGIO 2023.-

#### IL SINDACO

VISTO il Capo IV "Patrocinio ad iniziative, attività o manifestazioni ed altre forme di collaborazione", del vigente "Regolamento per la concessione di benefici, contributi, agevolazioni e altri interventi a favore di Enti, Associazioni ed altri organismi pubblici o privati" di cui all'art. 24 "Concessione del patrocinio e sua divulgazione";

VISTA la richiesta di patrocinio e l'utilizzo logo del Comune di Seregno, delle strutture comunali quali la sala Mons. Gandini, il locale di Via Bottego n. 12 denominato locale 13 presentata in data 14/09/2022 prot. n. 49050 da parte del Presidente e/o Legale rappresentante dell'Università del Tempo Libero per l'organizzazione e la realizzazione delle attività culturali – anno accademico 2022 – 2023 che si svolgeranno dal mese di ottobre 2022 al mese di maggio 2023;

VISTA l'unita relazione del servizio proponente, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nel quale si dà atto degli elementi di fatto e diritto che consentono l'adozione della concessione in esame;

CONSIDERATO che le attività delle associazioni durante l'evento saranno svolte secondo le indicazioni disposte dagli uffici comunali, ciascuno secondo le proprie competenze e che la concessione di patrocinio obbliga il soggetto patrocinato a realizzare l'iniziativa secondo i tempi e le modalità proposte o eventualmente concordate con l'amministrazione comunale;

#### TENUTO CONTO che:

 la concessione di patrocinio non elimina l'obbligo dell'ente patrocinato di acquisire tutte le autorizzazioni diverse da quelle precedentemente indicate ed eventualmente necessarie al corretto svolgimento dell'iniziativa, dandone comunicazione al servizio cui è stata inoltrata la domanda, nonché agli uffici comunali preposti alla vigilanza sulle iniziative stesse;

Sede legale:
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245
pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it
www.comune.seregno.mb.it-

Servizio Cultura Piazza Martiri della Libertà, 2 Tel. +39 0362 263.311/541 - Fax ÷39 0362 222.914 e-mail: info.cultura@seregno.info



- l'Università del Tempo Libero, nella persona del Legale rappresentante/Presidente Albertina Bonalanza, sarà responsabile direttamente dell'attività svolta e dovranno attivare tutte le prescrizioni richieste;
- l'Università del Tempo Libero, nella persona del Legale rappresentante/Presidente Albertina Bonalanza, con l'attribuzione del patrocinio si obbliga a menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa e per tale motivo all'utilizzo del logo e della dicitura "Comune di Seregno" oppure "con il patrocinio del Comune di Seregno" devono essere assicurati adeguato spazio e buona visibilità;

CONSIDERATO che servizio competente procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Seregno (www.comune.seregno.mb.it) in ossequio all'art. 27 comma 2 del Decreto Legislativo 33/2013;

PREVISTA la somma complessiva di € 46.900,00 per la concessione dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì mentre il giovedì sino alle ore 19:00, quale beneficio indiretto attribuito all' Università del Tempo Libero come di seguito elencato in dettaglio:

- utilizzo gratuito della sala conferenze "Mons. Gandini";
- utilizzo gratuito del locale di Via Bottego n. 12 denominato locale 13;

VISTO l'art. 6, comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, laddove prevede che "a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni";

TENUTO CONTO di quanto espresso dalla Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia – camera di consiglio del 20 dicembre 2010 – parere n. 1076/2010, laddove – in merito al divieto di "spese per sponsorizzazioni" di cui sopra, recita, in risposta al quesito di un'Amministrazione Comunale che sulla scorta del divieto di cui sopra "chiede se il patrocinio di sagre, feste patronali o iniziative organizzate in collaborazione con associazioni del territorio, che comportino unicamente contributi indiretti, quali la concessione gratuita di locali o strutture, l'esenzione o la riduzione dal pagamento della Tosap o del canone per l'occupazione del suolo, rientrino nella limitazione citata, oppure se per sponsorizzazione si debba, invece, intendere uno specifico contratto sottoscritto tra le parti":

- "è noto che nella pratica odierna dei rapporti commerciali tra soggetti economici il fenomeno della sponsorizzazione consiste in una forma di promozione per cui un soggetto (sponsee) si obbliga dietro corrispettivo ad associare alla propria attività il nome o un segno distintivo di un altro soggetto (sponsor), il quale attraverso tale "abbinamento" si propone di incrementare la propria immagine e notorietà presso il pubblico";
- "sotto il profilo giuridico manca tutt'oggi una puntuale definizione di fonte normativa, ragion per cui l'individuazione dei tratti caratterizzanti è rimessa all'interprete";
- "in sintesi ... la sponsorizzazione è il contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni
  corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso
  nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome' o il
  segno distintivo dell'altra parte (sponsor)";



- "le criticità dell'istituto nel caso in cui ne sia parte la P.A. coinvolgono profili di evidenza pubblica (modalità di scelta della controparte privata), di immagine (non essendo consentito all'Amministrazione associare il proprio nomen a qualsivoglia iniziativa), nonché di matrice finanziaria laddove comportino oneri a carico dell'ente pubblico";
- "in relazione a quest'ultimo aspetto interviene il radicale divieto di "spese per sponsorizzazioni" ex art. 6 comma 9 d.l. n. 78/2010, oggetto del quesito proposto";
- "nel dettaglio, il dubbio avanzato dalla Civica Amministrazione attiene alla sussumibilità in tale divieto delle varie contribuzioni a carico degli enti locali in favore di associazioni private allorquando Comuni e Province assumono il patrocinio delle relative iniziative. Le suddette contribuzioni possono rivestire natura diretta, in termini di veri e propri esborsi monetari, oppure ... indiretta, quali concessione gratuita di locali o strutture, esenzione o riduzione del pagamento della Tosap o del canone per l'occupazione del suolo":
- "orbene, la giurisprudenza civile distingue nettamente l'accordo di patrocinio dal
  contratto di sponsorizzazione, argomentando che il soggetto, pubblico o privato, il quale
  consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore
  commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività,
  tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione
  della sua figura di patrocinatore. Si configura, dunque, una donazione modale piuttosto
  che un contratto a prestazioni corrispettive (Cass. Civ., sez. III, 21 maggio 1998, n.
  5086)";
- "la Sezione ha valorizzato una nozione lata di sponsorizzazione di matrice giuscontabile, in coerenza con la ratio di riduzione degli oneri a carico delle Amministrazioni e con finalità anti-elusive. In sede consultiva, in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61 commi 6 e 15 del d.l. n. 112/2008, ha infatti statuito che "il termine sponsorizzazioni .. si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse per la collettività locale di riferimento" (delibera n. 2/2009)";
- "muovendo da quest'ultima estensione oggettiva, il Collegio osserva che il divieto di spese per sponsorizzazioni ex d.l. n. 78/2010 presuppone, altresì, un vaglio di natura teleologica. Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di
- fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, etc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, etc.";
- "in sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora, ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione";



"questo profilo teleologico, come detto idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere palesato dall'ente locale in modo inequivocabile nella motivazione del provvedimento. L'Amministrazione avrà cura di evidenziare i presupposti di fatto e l'iter logico alla base dell'erogazione a sostegno dell'attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio";

TENUTO CONTO che l'attività oggetto dell'iniziativa in esame rientra nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da una istituzione rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

VISTI l'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e la delibera CIVIT n. 59 del 15 luglio 2013, che prevede l'individuazione, la quantificazione e la pubblicizzazione dei benefici, anche indiretti (es. in beni o servizi o riduzioni/agevolazioni tariffarie) collegati alla concessione del patrocinio;

VISTA la disciplina per l'utilizzo delle Sale comunali Ezio Mariani e XXIV Maggiò (ed altre Sale comunali) approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 182 del 08/10/2001 e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le "Tariffe utilizzo Sale comunali", approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 07/12/2021, "Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzioni e individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2022";

VISTO che nella documentazione di concessione della struttura viene specificato, sulla base degli artt. 13 e 15 della disciplina testé citata, gli oneri, le facoltà e le responsabilità del concessionario;

#### CONCEDE

- il patrocinio e utilizzo logo del Comune di Seregno all'Università del Tempo Libero per 1) l'organizzazione e la realizzazione delle attività culturali – anno accademico 2022 – 2023 che si svolgeranno dal mese di ottobre 2022 al mese di maggio 2023;
- l'utilizzo gratuito della sala Mons. Gandini e del locale di Via Bottego n. 12 denominato 2) locale 13:
- l'eroqazione dei richiamati beneficì economici avendo considerato che il vantaggio per la 3) collettività tratto dallo svolgimento dell'evento è superiore e/o pari al valore del beneficio

A conclusione, incarica il dirigente competente e l'ufficio preposto di predisporre gli specifici provvedimenti eventualmente necessari per eseguire di quanto ora previsto, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Seregno (www.comune.seregno.mb.it), in ossequio all'art. 27 comma 2 del Decreto Legislativo 33/2013.

> L'Assessora alla Pubblica struzione, Cultura e Biblioteca

> > Federida\Pere

Piazza Martiri della Liberta, 1 - 20831 Seregno MB tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245 pec: seregno.protocollo@actaliscertymail.it www.comune.seregno.mb.it

C.F. 00870790151 - P.I. 00698490968

Il Sindaco berto Mossi

Servizio Cultura

Piazza Martiri della Libertà, 2 Tel. +39 0362 263.311/541 - Fax +39 0362 222.914 e-mail: info.cultura@seregno.info



#### RELAZIONE DELL'UFFICIO

E' pervenuta in data 14/09/2022 prot. n. 49050 da parte del Presidente e/o Legale rappresentante dell'Università del Tempo Libero la richiesta per l'organizzazione e la realizzazione delle attività culturali – anno accademico 2022 – 2023 che si svolgeranno dal mese di ottobre 2022 al mese di maggio 2023;

Nello specifico oltre al patrocinio è stata presentata richiesta dell'uso gratuito delle strutture comunali quali la sala Mons. Gandini e il locale di Via Bottego n. 12 denominato locale 13 per il quale si è provveduto a ricevere conferma della disponibilità all'utilizzo da parte del Servizio Patrimonio.

Per il secondo anno consecutivo l'Associazione "Università del Tempo Libero", iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni propone alla cittadinanza a costi contenuti diversi corsi che spazieranno dall'apprendimento delle lingue straniere, all'hobbistica oltre che alle attività più ludiche quali gli scacchi.

L'importo del beneficio è stato calcolato considerando l'utilizzo delle due strutture per 175 giorni con due fasce giornaliere, una mattutina e una pomeridiana. Il calcolo del benefico è di seguito dettagliato:

GIORNI	175 Sala Gandini			175
			Via Bottego 12 (Locale 13)	
Fasce giornaliere		2		2
Costo fascia giornaliera	€	67,00	. €	67,00
Costo giornaliero	€	134,00	€	134,00
	€	23.450,00		23.450,00€
Valore del Beneficio	€			46.900,00

Sulla base della domanda pervenuta, della documentazione acquisita il Servizio ha provveduto a formulare l'attuale proposta di concessione di patrocinio per l'organizzazione dell'evento in oggetto.

Il vantaggio per la collettività, tratto dallo svolgimento dei corsi, è superiore al valore del beneficio erogato.

La concessione di patrocinio è, comunque, oggetto di mera ed esclusiva valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base delle richieste, delle eventuali dichiarazioni pervenute, delle conoscenze dirette e anche sulla base delle precedenti iniziative similari.

La Responsabile del procedimento
Esperta Servizi Culturali
Filomena Solito (\*)

Il Dirigente Area Servizi alla Città e Sviluppo Economico Arch. Dott. Lorenzo Sparago (\*)

\*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Sede legale:
Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno MB
tel. +39 0362 263.1 - Fax. +39 0362 263.245
pec: seregno:protocollo@actaliscertymail.it
www.comune.seregno.mb.it-

Servizio Cultura Piazza Martiri della Libertà, 2 Tel. +39 0362 263.311/541 - Fax +39 0362 222.914 e-mail: info.cultura@seregno.info